



# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà 3 Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

---

## REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2013)

## **TITOLO I PRINCIPI E FINALITA'**

### **ART. 1**

#### **Finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente.

### **ART. 2**

#### **Principi generali**

1. Il sistema dei controlli si ispira al generale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione anche in deroga all'art. 1 comma 2 del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286 e s.s. m.m.
2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'Ente e i Responsabili di settore.

### **ART. 3**

#### **Sistema dei controlli interni**

1. Il Comune di Dozza istituisce il sistema dei controlli interni articolato in:
  - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile:* finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) controllo di gestione:* finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - c) controllo di adeguatezza e congruità:* finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
  - d) controllo degli equilibri finanziari:* finalizzato a realizzare o garantire il costante controllo degli equilibri finanziari di competenza, residui e di cassa e volto anche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
  - e) controllo delle performance del personale:* finalizzato a valutare le prestazioni del personale dipendente.

## **TITOLO II**

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **ART. 4**

#### **Controllo preventivo di regolarità amministrativa**

1. La verifica di regolarità amministrativa è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità previsti dalla Legge 241/90.
2. Il controllo di regolarità amministrativa viene svolto in via preventiva dai Responsabili di Settore nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia

rispettivamente nella sottoscrizione degli atti amministrativi (ivi compresi gli atti di assunzione di impegno di spesa denominati determinazioni) e nell'apposizione dei pareri tecnici sugli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale. I Responsabili di settore rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio intendano discostarsi dai pareri espressi, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei Servizi il parere è espresso dal Segretario secondo le sue competenze.

3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa con riferimento alle deliberazioni di Giunta e Consiglio viene svolto, inoltre, dal Segretario Comunale il quale, ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000, è già chiamato a svolgere "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alle Leggi allo statuto ed ai regolamenti".

#### **Art. 5**

##### **Controllo preventivo di regolarità contabile**

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e colleghi professionali operanti nel settore.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Nel caso venga richiesto il parere contabile la proposta di deliberazione deve contenere tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria o, in alternativa, il Responsabile del Settore deve attestare all'interno dell'atto stesso che "il provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente". Tale attestazione deve essere contestuale al parere tecnico.
4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di monitoraggio degli equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.
5. L'Organo di Revisione, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico degli enti locali, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.
6. Le specifiche modalità di funzionamento dell'Organo di Revisione, e le sue attribuzioni sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

#### **ART. 6**

##### **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono effettuati sotto la direzione del Segretario Comunale secondo principi generali di revisione aziendale.
2. Sono soggetti a controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi in generale, scelti secondo una selezione casuale secondo motivate tecniche di campionamento.
3. Il controllo avviene sulla base di un apposito programma annuale nell'ambito del quale verranno definite le tecniche di campionamento e le tempistiche, definito dal Segretario Comunale ad inizio dell'esercizio e comunicato ai Responsabili di Settore, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed all'Organo di Revisione. Il controllo avviene in base ai seguenti indicatori:
  - a) rispetto delle norme di legge;
  - b) correttezza e regolarità delle procedure;

- c) correttezza formale nella redazione dell'atto.
4. Se non stabilito diversamente dal programma annuale saranno sottoposti a controllo almeno il 5% delle determinazioni di impegno e dei contratti.
  5. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione, all'Organismo Comunale di Valutazione (OCV) ed al Consiglio comunale.

### **TITOLO III IL CONTROLLO DI GESTIONE**

#### **ART. 7**

##### **Struttura operativa**

1. L'esercizio del controllo di gestione e' una funzione a carattere continuativo e compete a ciascun Responsabile di Settore con il coordinamento del Segretario Comunale ed il supporto del settore finanziario, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del PRO.

#### **ART. 8**

##### **Finalità del Controllo di Gestione**

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 196 del D.Lgs. 267/00, il Comune applica il controllo di gestione quale controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa e della economicità della spesa pubblica locale.
2. E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, finalizzato a garantire i seguenti risultati:
  - la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e/o progetti approvati dagli organi dell'ente
  - la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
  - l'imparzialità e la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le finalità di cui al comma precedente sono conseguite attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi, le quantità e la qualità dei servizi offerti tese a verificare la funzionalità dell'organizzazione.

#### **ART. 9**

##### **Modalità applicativa del controllo di gestione**

1. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
  - predisposizione di un piano delle risorse e degli obiettivi.
  - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
  - valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

#### **ART. 10**

##### **Sistema di monitoraggio**

1. Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazione resa, almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre (dati aggiornati al 31 agosto) e tesa a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari per consentire:
  - a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
  - b) ai responsabili di settore, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
  - c) all'OIV la valutazione dell'operato dei titolari di posizione organizzativa.
2. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento:
  - a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale programmatica, PRO);
  - b) le risultanze della contabilità economico – patrimoniale;
  - c) dati extracontabili.
3. Le risultanze del controllo di gestione. Costituiscono oggetto della relazione trasmessa alla Corte di Conti ai sensi degli artt. 196/197/198 e 198 bis T.U. 267/2000, vengono inoltre inviati per conoscenza a:
  - a) agli amministratori;
  - b) ai responsabili di settore;
  - c) all'organismo di Valutazione (OIV).

## **TITOLO IV**

### **CONTROLLO DI ADEGUATEZZA E CONGRUITÀ**

#### **ART. 11**

##### **Controllo di adeguatezza e congruità**

1. Il controllo di adeguatezza e congruità avviene, di norma, due volte all'anno.
2. Entro il 30 settembre, in sede di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 T.U. 267/2000, viene effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

La relazione predisposta dai responsabili di settore e/o servizi entro il 31 agosto è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale insieme al riequilibrio di bilancio.

3. Entro il termine del 28 febbraio nell'anno successivo all'esercizio di competenza viene effettuata da parte del responsabile di settore e/o servizi una relazione relativa alla congruità dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dei programmi stabiliti con il bilancio di previsione e con gli altri strumenti di programmazione.

La relazione viene approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

#### **Art. 12**

##### **Controllo degli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei settori, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Nell'esercizio di tale funzione il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

## **TITOLO VI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE**

### **Art. 13**

#### **Compiti in materia di valutazione**

1. I dati elaborati nello svolgimento delle attività di controllo sono utilizzati, dall'Organismo di Valutazione (OIV).
2. Le modalità per l'esercizio della valutazione dei responsabili di settore e del personale sono definite dal regolamento di organizzazione e nel regolamento performance individuali ed organizzative ai sensi del d.lgs. 150/2009 approvato con atto G.C. n. 14 del 27/01/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **TITOLO VII**

### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.
2. Con il presente regolamento si intende abrogato il titolo V del vigente Regolamento di contabilità.